



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL
CENTRO DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI URBANI**

Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Centro di raccolta dei rifiuti urbani	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 4
Art. 3 - Accesso al centro di raccolta	pag. 5
Art. 4 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani	pag. 5
Art. 5 - Apertura del centro di raccolta	pag. 6
Art. 6 - Modalità di conferimento	pag. 6
Art. 7 – Modalità di svuotamento dei contenitori	pag. 6
Art. 8 - Norme di comportamento	pag. 7
Art. 9 - Compiti del gestore	pag. 7
Art. 10 - Compiti del Concessionario	pag. 7
Art. 11 - Compiti del servizio di guardiana e controllo	pag. 7
Art. 12 - Rimostranze	pag. 8
Art. 13 - Divieti	pag. 8
Art. 14 - Controlli	pag. 8
Art. 15 - Sanzioni	pag. 9
Art. 16 – Modifiche al presente regolamento	pag. 10
Art. 17 - Entrata in vigore	pag. 10

Art. 1 - Centro di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite presso il centro di raccolta devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo quali:

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
12. filtri olio (codice CER 16 01 07*)
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
17. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
21. solventi (codice CER 20 01 13*)
22. acidi (codice CER 20 01 14*)
23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
24. prodotti fotochimici (20 01 17*)
25. pesticidi (CER 20 01 19*)
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
31. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)

32. detersivi diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
41. terra e roccia (codice CER 20 02 02)
42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
43. ingombranti (codice CER 20 03 07)
44. cartucce toner esaurite (20 03 99)
45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Viene attivata la selezione e raccolta dei rifiuti evidenziati ai punti 1-7-8-10-17-26-27-28-29-33-34-35-36-40-43.

Il conferimento della frazione verde (sfalci e potature - codice CER 20 02 01) presso il centro, potrà avvenire limitatamente nel periodo ottobre-aprile, con esclusione di tutto il periodo estivo in quanto in tale intervallo funziona settimanalmente il servizio di raccolta porta a porta;

3. Il gestore ha la facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare al centro di raccolta.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: punto area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilabili, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
- b) Gestore: il soggetto che effettua il servizio Comunale o intercomunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 22/1997;
- c) Concessionario: il soggetto o i soggetti incaricati dal gestore per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- d) Servizio di guardiano e controllo: il soggetto, incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del centro di raccolta;

- e) Referente Tecnico Responsabile: il soggetto incaricato dal Gestore, responsabile del funzionamento del Centro di Raccolta.

2. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

Art. 3 - Accesso al centro di raccolta

1. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve essere effettuato esclusivamente a cura del produttore.

2. Possono accedere al centro di raccolta le utenze domestiche, con residenza/domicilio nel comune di VIGASIO, che abbiano effettuato regolare denuncia della TARES (ex TARSU); possono altresì accedervi le utenze non domestiche per rifiuti assimilabili agli urbani, con sede nel comune di VIGASIO, che abbiano effettuato regolare denuncia della TARES (ex TARSU) e che siano in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, come normato dall'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006.

Gli utenti medesimi devono su richiesta del personale addetto esibire documento di riconoscimento e dichiarazione TARES (ex TARSU) relativa all'utenza; in caso contrario non verranno autorizzati a conferire i rifiuti presso l'impianto.

3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di cui all'art. 1.

Art. 4 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani

1. Tutti i materiali devono essere conferiti, in modo selezionato dall'utenza entro gli appositi contenitori ed aree, individuati con apposita cartellonistica.

2. Possono accedere gratuitamente al centro di raccolta le utenze che producono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici, alle condizioni di cui al precedente art. 1.

3. Il conferimento di rifiuti provenienti da utenti residenti nel comune derivanti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, a cura di ditte esercenti attività di giardinaggio, nonché quelle derivanti da attività commerciali e di servizio che comportino il ritiro di beni durevoli per uso domestico, è consentito nei limiti di cui al comma 1 purché accompagnati da una dichiarazione dell'utente riportante gli estremi di identificazione dei rifiuti consegnati correlata da regolare denuncia della TARES (ex TARSU).

4. In caso di utenze non domestiche è ammesso il conferimento fino ai 30 Kg. o 30 litri di rifiuto trasportato. Per tali utenze il conferimento deve essere considerato saltuario cioè non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Art. 5 - Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni feriali e negli orari stabiliti esposti all'ingresso del centro di raccolta e determinati con apposito provvedimento del Gestore, sentite le esigenze del comune.

2. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza e la sorveglianza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

3. Il centro di raccolta rimarrà chiuso in tutti i giorni festivi.

Art. 6 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. I rifiuti devono essere conferiti già separati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiana e controllo, il quale ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 1 in difformità alle norme del presente regolamento.
4. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di più utenti purché sia consentito il controllo da parte del personale preposto.

Art. 7 – Modalità di svuotamento dei contenitori

1. I contenitori in dotazione al centro di raccolta sono in numero adeguato ai fini delle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti.
2. I contenitori vengono svuotati periodicamente ed ogni qualvolta vi sia necessità, in modo tale da garantire la costante efficienza del servizio.
3. Le operazioni di svuotamento dei contenitori avvengono in condizioni di sicurezza ed in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza ed incolumità personale degli addetti alla gestione e degli utenti.
4. Le operazioni di svuotamento dei contenitori avvengono negli orari di chiusura al pubblico del centro di raccolta, in orari tali da non recare disturbo della quiete pubblica (dopo le ore 7.00 della mattina), ed alla tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni.
5. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore ai disposti in materia di cui al D.Lgs. 152/2006, onde prevenire la formazione di emissioni odori gene.

Art. 8 - Norme di comportamento

1. L'addetto al servizio-di guardiana e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contrariabile o contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme.
2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del centro di raccolta.

Art. 9 - Compiti del gestore

1. Compete al Gestore la nomina del Referente Tecnico Responsabile.

Art. 10 - Compiti del Concessionario

1. Verranno concordati con il gestore i compiti del concessionario in merito alle gestione di ogni singolo rifiuto.

Art. 11 - Compiti del servizio di guardiana e controllo

1. Il personale del servizio di guardiana e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:

- a) controllo dell'osservanza del presente regolamento;
- b) segnalazione di ogni e qualsiasi abuso al Gestore dell'impianto;
- c) manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia del centro di raccolta;
- d) informare il gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- e) definire la qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
- f) compilazione del registro di scarico e annotazione delle operazioni di carico dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta

2. In caso di emergenza il servizio di guardiana e controllo avviserà il gestore del centro di raccolta e potrà procedere alla chiusura dello stesso solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 12 - Rimostranze

1. Eventuali richiami da parte delle utenze devono essere rivolte al responsabile del servizio di guardiana e controllo.

2. Eventuali reclami del Concessionario del centro di raccolta devono essere comunicati per iscritto al Gestore e al responsabile del servizio di guardiana e controllo.

Art. 13 - Divieti

E' vietato:

- a) l'abbandono di rifiuti all'esterno del centro di raccolta;
- b) I deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui il contenitore è destinato;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;
- e) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non appartenenti al Comune sede del centro di raccolta;
- f) lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste o non autorizzate all'articolo 1;
- g) lo scarico di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- h) il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta.

Art. 14 - Controlli

1. Il servizio di guardiano e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente regolamento verbalizzando le infrazioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le competenze della Polizia Municipale e degli Enti preposti al controllo.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che esse ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
3. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento.

Art. 15 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni così determinate:

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione €	
			minima	massima
Art. 13 lett. a) Art. 50 D.Lgs 22/97 come modif dall'art_7 del D. Lgs 389/77	Abbandono o deposito di rifiuti in area pubblica o privata	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	26,00	155,00
		Rifiuti pericolosi e ingombranti	103,00	620,00
Art. 13 lett. a) e b) Art. 16 Legge 3/2003	Abbandono di rifiuti all'esterno dei container		25,00	150,00
Art. 13 lett. c),f), g) Art. 16 Legge 3/2003	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.		25,00	150,00
Art. 13 lett. d) Art. 16 Legge 3/2003	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta		25,00	150,00
Art. 13 lett. e) Art. 16 Legge 3/2003	Conferimento di rifiuti presso il centro da utenti non autorizzati		50,00	300,00
Art. 13 lett. g) Art. 16 Legge 3/2003	Conferimento di rifiuti speciali al servizio di raccolta senza convenzione		100,00	500,00
Art. 13 lett. h) Art. 16 Legge 3/2003	Danneggiare le attrezzature del Gestore di smaltimento rifiuti		100,00	500,00
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci		25,00	500,00

2. Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le normative stabilite dal capo I, II e III della legge 24.11.1981, n. 689.
4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati compresa la revoca dell'autorizzazione o della Convenzione nei casi di reiterata violazione del presente regolamento.
5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per gli eventuali danni subiti.

Art. 16 – Modifiche al presente regolamento

L'amministrazione comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento, dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici, attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta approvato ai sensi della vigente normativa, entra immediatamente in vigore.